

Conto corrente bancario - Recesso della banca– Omessa comunicazione delle motivazioni – Principi di buona fede e correttezza (cod. civ., artt. 1373, 1375 e 1855)

Per quanto la legge consenta alla banca di recedere da un contratto a tempo indeterminato senza fornirne le motivazioni del recesso, è comunque opportuno che l'intermediario le ostenda al cliente in osservanza dei principi di buona fede e correttezza. (FP)

FATTO

Con il ricorso la società ricorrente espone che il 15/6/2018 la Banca le avrebbe inviato, via PEC, una comunicazione di disdetta del contratto di c/c senza indicarne le motivazioni. Malgrado diverse richieste scritte e un esposto, la Banca non avrebbe mai reso note le motivazioni del recesso. Ciò esposto, la società ricorrente fa valere il suo “diritto di conoscere le motivazioni del recesso unilaterale dal contratto...”; chiede che l'intermediario “sia pubblicamente sanzionato per l'inosservanza di decisioni di ABF e che fornisca dettagliate spiegazioni in relazione alle motivazioni che hanno determinato il recesso dal contratto di conto corrente”; chiede inoltre che l'ABF imponga all'intermediario la pubblicazione della decisione “sui maggiori quotidiani italiani”. Con le controdeduzioni l'intermediario afferma che:

- il conto corrente è stato aperto nel settembre 2017 e chiuso il 25/07/2018.
- il cliente sarebbe stato preavvisato verbalmente il 26/01/2018 e il 15/06/2018 la Banca avrebbe inviato una comunicazione ufficiale di recesso via PEC;
- la chiusura effettiva del conto sarebbe avvenuta 40 giorni dopo la comunicazione di recesso (25/07/2018);
- avrebbe riscontrato le richieste di informazioni del cliente tramite raccomandata, che, pur inviata all'indirizzo dello stesso cliente presente in anagrafica e indicato nel ricorso, sarebbe tornata indietro causa destinatario irreperibile. Con le conclusioni l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato, dichiarando irricevibili le ulteriori richieste presentate.

Con nota di repliche, il cliente ha affermato che:

- nell'incontro del 26/01/2018 “l'unico argomento affrontato...è stato la bassa movimentazione del POS” e non corrisponderebbe al vero che sia stato preavvisato verbalmente del recesso;
- l'unico contatto con la Banca, prima della comunicazione del recesso sarebbe avvenuta nell'aprile 2018, quando avrebbe disdetto il POS. Per quanto concerne la domanda rivolta al Collegio, il cliente nelle repliche ribadisce di avere presentato il ricorso “per conoscere le motivazioni che hanno determinato il recesso e non per chiedere presunti danni. In nessuna delle risposte fornite dalla banca sono dichiarate le ragioni della chiusura del conto corrente”.

DIRITTO

Il contratto di conto corrente, allegato dall'intermediario, prevede in tema di recesso che “Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente”. Il 15/06/2018 la Banca ha inviato tramite PEC alla società cliente una comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. **149. Successivamente il cliente ha inviato due richieste di chiarimenti [...] e un esposto [...], cui l'intermediario afferma di aver risposto con raccomandata, tornata indietro per destinatario irreperibile.

Risulta in atti, solo come allegato al riscontro al reclamo, una lettera del luglio 2018; nel riscontro al reclamo, prodotto all'intermediario, non vi sono indicazioni circa i motivi di recesso. Come dichiarato dall'intermediario, e non contestato dalla ricorrente, il conto corrente in questione è stato chiuso 40 giorni dopo l'invio della comunicazione di recesso. La società ricorrente lamenta che il recesso esercitato dall'intermediario resistente dal rapporto di conto corrente sia stato immotivato. Come noto, è pacifico il diritto della banca di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente bancario: gli artt. 1373 e 1855 c.c. attribuiscono, infatti, all'istituto di credito il diritto potestativo di recedere unilateralmente da un contratto a tempo indeterminato, vincolandolo soltanto ad una previa informazione nei confronti dell'altro contraente (preavviso di almeno quindici giorni) e a una condotta secondo buona fede, così come previsto dall'art. 1375 c.c. L'art. 1855 c.c. ha inoltre un carattere chiaramente dispositivo (cfr. Coll. Roma, n. 1831/2017) e le parti possono dunque prevedere contrattualmente una disciplina diversa. Nel caso di specie, come si è visto il contratto di conto corrente, allegato dall'intermediario, prevede in tema di recesso che "Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente". Secondo un vasto orientamento di questo Arbitro, è pertanto pienamente legittima la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di comunicare alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato, con preavviso nel termine previsto dalla legge o dal contratto (Coll. Milano, n. 542/19; Coll. Roma, n. 284/2010; Coll. Napoli, n. 1075/2011; in senso contrario la decisione - citata dalla società ricorrente - del Coll. Napoli, n. 2887/2016, che peraltro riguarda una relazione tra intermediario e imprenditore individuale titolare di microimpresa). Tanto premesso, si osserva che le relazioni d'affari tra intermediari e clienti devono essere improntate ai principi di buona fede e correttezza (oltre alla norma del codice civile sopra richiamata, cfr. "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009- Sez. I-1.3, "Principi generali"). In applicazione di tali principi, si ritiene comunque opportuno, su un piano generale, che l'intermediario comunichi le ragioni del recesso in sede di esercizio di tale diritto. Pertanto, il Collegio intende fare uso della facoltà riconosciutagli dall'art. 3, comma 1, Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di rivolgere un monito all'intermediario affinché questi, per il futuro, possa conformare il proprio comportamento in modo più puntuale e completo alle regole di trasparenza e correttezza che devono ispirare le relazioni di un intermediario con la propria clientela (cfr. Coll. Milano, n. 1172/16; Coll. Bologna, n. 6342/2018; Coll. Roma n. 484/2019; Coll. Napoli, n. 17367/17).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.